

## ***Nella logica del diritto la felicità delle persone***

di **Manuel J. ARROBA CONDE**

- in *Noi Famiglia e vita*, Maggio 2017-

***“Non ha senso che chi svolge il servizio giudiziale non sia integrato nella pastorale familiare”.*** Lo spiega il giurista nella relazione presentata alla XIX Settimana Nazionale di studi: *“Stade di felicità...nell'alleanza uomo-donna” AL 38, organizzata dall'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia - Assisi 28 aprile – 1 maggio 2017 (di seguito alcuni stralci)*

---

Il diritto canonico (quale Diritto con la maiuscola) è uno strumento per facilitare la vita cristiana, non per renderla più ardua, triste e complicata. Tale facilitazione non discende dall'oblio capriccioso delle norme ma dalla loro retta e integrale comprensione alla luce dell'unica norma immutabile: la *norma missionis* (andate, annunciate a tutti, fate discepoli, io sono con voi).

Il diritto canonico è quindi strumento per agevolare la centralità del bene delle persone alla luce liberatrice del Vangelo, la coerenza che identifica la comunità e l'efficacia nel realizzare la missione [...].

Proteggere giuridicamente la famiglia significa quindi proteggere il matrimonio come base più abituale della medesima. Negli ordinamenti civili la protezione del matrimonio implica stabilire i requisiti minimi per accedervi, fissare gli obblighi che comporta e favorire la sua potenziale stabilità come ideale, perfino dopo il fallimento, in quanto rimangono obblighi nei confronti della prole e, in certi casi, nei confronti dell'altro coniuge.

L'evoluzione del diritto familiare e matrimoniale negli Stati può essere descritta come una progressiva equiparazione tra gli "interessi della famiglia" e gli "interessi dei singoli membri". Tale impostazione personalistica del matrimonio e della famiglia si considera globalmente una conquista dalla quale non si torna indietro, pur avendo comportato maggiore instabilità, per aver fatto dipendere il mantenimento del vincolo dal mantenimento dell'interesse affettivo.

Anche per la Chiesa il matrimonio è istituzione portatrice di valori pubblici, non solo in quanto base della famiglia ma anche per trattarsi di sacramento (se celebrato tra battezzati) sul cui oggetto essenziale la Chiesa ritiene di non poter disporre in maniera arbitraria, ma di doverlo fare in assoluta coerenza con il nucleo del Vangelo. Ora, nonostante non sia nella disponibilità della Chiesa stabilire gli elementi essenziali del matrimonio (tra cui la perpetuità del vincolo), e

non sia quindi nella disponibilità nemmeno dei coniugi decidere unilateralmente o concordemente della sua permanenza o dissoluzione (come oggi succede invece nei diritti statuali), nella riflessione sulla protezione giuridica del matrimonio non si può prescindere dalla sua considerazione come una vocazione: un modo di rispondere alla chiamata alla santità, a quell'invito a cercare la propria realizzazione personale secondo il progetto di amore proposto e vissuto da Gesù [...].

La fragilità e debolezza umane possono produrre un distacco tra gli ideali e la realtà. Si deve comprendere che oggi sono anche elementi di portata giuridica che con fatica, grazie alla lettura dei segni dei tempi, sono stati integrati nel rinnovato diritto matrimoniale. La traduzione giuridica di questi valori personalistici è apparentemente complessa ma è riconducibile a tre punti, uno di natura teorica (ma di importanti ripercussioni pastorali), gli altri due più concreti.

Il punto più teorico è il cambiamento di accenti sulla natura del matrimonio, ora definito come un'alleanza (termine biblico che suggerisce complicità interpersonale in un rapporto di donazione e accettazione reciproca, non riconducibile al concetto di contratto dove si scambiano diritti e doveri materiali) per il bene delle persone (non quindi giustificato solo per la finalità di procreazione né comprendendo la dimensione affettiva solo come rimedio della concupiscenza e condivisione materiale di *mensa et tori*) da attuare durante la convivenza coniugale (la cui qualità ha ora più chiare ripercussioni giuridiche) [...].

Un secondo punto riguarda i requisiti di "intenzione" e di "preparazione" (tecnicamente chiamati di "capacità"). La carenza di sufficiente intenzione o preparazione provoca molta sofferenza sicché la legge stabilisce i minimi richiesti per celebrare un matrimonio valido, capace di supportare un progetto coniugale autentico, seppur si presume che ogni persona, in quanto chiamata ad amare ed essere amata, ha un'inclinazione naturale ad assumere questo progetto di vita e possiede risorse sufficienti per portarlo a termine ed affrontarlo [...].

Il terzo punto è costituito dalla lettura "in positivo" dei motivi di nullità stabiliti nelle norme canoniche concrete, riuscendo a scoprire in esse la tutela di valori riconducibili alla centralità della persona, della sua dignità e libertà, in definitiva del suo bene e della sua felicità integrale, rispetto a quanto comporta un tipo di relazione così specifica (nella sua reciprocità, quotidianità e originalità creativa), come quella coniugale e familiare [...].

Per meglio portare alla pratica questa prospettiva di incoraggiamento alla revisione della validità del vincolo, nella riforma dei processi si è predisposto (come da tempo richiesto) l'avviamento serio di una pastorale giudiziale in stretto contatto con la pastorale ordinaria, con una fase preprocessuale ora più articolata, sulla quale si possono segnalare tre ambiti.

Il primo è quello parrocchiale, ponendosi "in uscita" alla ricerca di persone in situazioni che possono essere oggetto dell'attività dei tribunali, senza aspettare una loro iniziativa.

Il secondo ambito è la pastorale familiare, che richiede maggiore coordinazione a livelli sovraparrocchiali. Non ha senso che chi svolge il servizio giudiziale non sia integrato nella pastorale familiare né che gli operatori della pastorale familiare tentennino nel proporre la verifica della validità del vincolo.

In alcune diocesi si sono aperte strutture nuove di consulenza per i divorziati, evitando di intendere come alternative, separate o contrapposte, la via pastorale e la verifica giudiziale del matrimonio. Per proporla, oltre a quanto richiede la *via caritatis* (cap. VIII di *Amoris laetitia*) servono più conoscenze professionali, essendo un servizio con possibili attività di mediazione, che non esclude la riconciliazione e che può includere attività di accompagnamento psicologico o familiare, per porre basi serie prima di affrontare il processo.

Questi altri elementi pastorali non sostituiscono la partecipazione specifica degli esperti in diritto, in modo che quando ci sia fondamento si faccia l'investigazione previa al processo e si dia passo alla preparazione degli atti per introdurre la causa di nullità, terzo ambito nel quale ora non mi addentro. Nell'incoraggiare al processo di nullità bisogna avvertire sui suoi metodi di svolgimento, che obbediscono alla portata strutturante, e non solo etica, che possiedono nella Chiesa gli obiettivi di verità e di giustizia. ***Non ha senso che chi svolge il servizio giudiziale non sia integrato nella pastorale familiare né che gli operatori della pastorale familiare tentennino nel proporre la verifica della validità del vincolo [...].***